

Bologna, 29 giugno 2010

Circolare n 7/10

**Oggetto: Videosorveglianza: le nuove regole del Garante**

***Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010)***

Questi gli adempimenti che si applicano sia ai soggetti privati sia ai soggetti pubblici, contenuti nel nuovo provvedimento del Garante.

Scompare l'obbligo della dichiarazione del titolare delle ragioni delle proprie scelte in merito all'utilizzo del sistema di videosorveglianza, ma permangono altri adempimenti già previsti.

➤ **informativa e consenso**

Analogamente al provvedimento del 2004, chi installa sistemi di videosorveglianza è tenuto ad adempiere l'obbligo di informativa (art. 13 del Codice della privacy): gli interessati, infatti, devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorveglianza.

A tal fine, l'Autorità ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima" già individuato nel provvedimento del 2004, indicante il titolare del trattamento e la finalità, da collocarsi prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti.

L'informativa deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile, e, diversamente dal provvedimento del 2004, deve essere visibile al buio.

L'informativa dovrebbe poi rinviare **a un testo completo, disponibile, accessibile anche con strumenti informatici e telematici**. In ogni caso il titolare, o un suo incaricato, è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata.

➤ **verifica preliminare**

Il Garante ha previsto l'obbligo di una verifica preventiva da parte dello stesso Garante in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzate che comportino – ad esempio – l'uso di un software che permette il riconoscimento delle persone tramite incrocio di altri dati.

Il normale utilizzo di un impianto di videosorveglianza non richiede la verifica preventiva del Garante.

➤ **nomina di responsabili e incaricati**

Analogamente a qualsiasi altro trattamento il titolare è tenuto a nominare titolari e responsabili al trattamento dei dati e a prevedere idonee istruzioni in merito.

➤ **misure di sicurezza**

Le misure di sicurezza del nuovo provvedimento del Garante sono sostanzialmente un aggiornamento tecnologico di quanto previsto già nel 2004.

I dati raccolti devono essere protetti e devono essere ridotti al minimo i rischi di distruzione, smarrimento, accesso non autorizzato. Devono anche essere adottate misure che consentano al titolare di verificare gli accessi al sistema.

Il Garante, sottolinea come le misure minime di sicurezza possano variare a seconda del sistema e della sua finalità ma ci sono principi che devono essere rispettati. In particolare: in presenza di differenti competenze devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini e, dove tecnicamente possibile i soggetti incaricati o responsabili del trattamento, devono possedere credenziali di autenticazione che permettano

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail ([settore.tecnico@safetynecotechnic.it](mailto:settore.tecnico@safetynecotechnic.it)) o fax (051 6244014).

# SAFETY ECOTECHNIC

di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza; deve essere attentamente limitata la possibilità di visionare le immagini registrate e di compiere operazioni di cancellazione o duplicazione; nel caso di interventi di manutenzione occorre adottare specifiche cautele; gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo.

## ➤ tempi di conservazione dei dati

La conservazione delle immagini registrate deve essere limitata a poche ore o, **al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione**, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Anche nei casi di allungamento dei tempi il periodo di conservazione non può mai superare la settimana.

L'eventuale esigenza di allungamento nella conservazione, oltre la settimana, dovrà essere sottoposta a verifica preliminare del Garante.

## ➤ entrata in vigore e tempi di adeguamento

I titolari del trattamento devono adeguarsi secondo la seguente tempistica:

- entro dodici mesi: rendere nota l'informativa e adottare le misure di sicurezza
- entro sei mesi: richiedere la verifica preliminare per quei soggetti che sono tenuti a tale obbligo.

\* \* \*

Si segnala quanto previsto nello specifico per l'installazione della videosorveglianza nei luoghi di lavoro

Restano fermi gli obblighi previsti dall'articolo 4 Statuto del Lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300) e richiamati già dal Codice Privacy (art. 113 e 114) relativo al divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa. In particolare:

È inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).

È vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge).


Per quanto riguarda la videosorveglianza necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro che comportino indirettamente un possibile controllo a distanza dell'attività lavorativa, si pensi all'installazione di un impianto nella zona del magazzino o in una gioielleria, l'installazione dell'impianto dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 4 della l. n. 300/1970. In particolare gli impianti e le apparecchiature in tali casi possono essere installati soltanto "previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna." In assenza dell'accordo il datore di lavoro dovrà richiedere apposita autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Tali garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro, come, ad esempio, nei cantieri edili o con riferimento alle telecamere installate su veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone (artt. 82, 85-87, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada") o su veicoli adetti al servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (le quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti).

Per maggiori informazioni o chiarimenti potete telefonare allo 051/540312, contattarci all'indirizzo mail [settore.tecnico@safetyecotechnic.it](mailto:settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o consultare il nostro sito [www.safetyecotechnic.it](http://www.safetyecotechnic.it).

Distinti saluti.

Il Presidente  
Ing Lorenzo Pieri



Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail ([settore.tecnico@safetyecotechnic.it](mailto:settore.tecnico@safetyecotechnic.it)) o fax (051 6244014).

SAFETY ECOTECHNIC SRL  
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:  
VIALE FELSINA, 7 40139 BOLOGNA  
TELEFONO 051/540312  
FAX 051/6244014  
settore.tecnico@safetyecotechnic.it  
C.F. 04075730376  
P. IVA 00698261203  
CAPITALE SOCIALE € 15.000,00 I.V.A  
REG. SOC. TRIB. BO 57655  
C.C.I.A.A. BO 337876